



A cura di **Alberto M. Gambino e Valeria Falce**

scuola
di diritto

Scenari e prospettive del diritto d'autore

Con indirizzo di saluto di **Maurizio Fallace**

Conclusioni¹

Mario Fabiani

Esperto nei lavori del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Ringrazio per la cortese accoglienza il Rettore dell'Università Europea, P. Paolo Scarafoni, ed il Prof. Alberto Gambino, Presidente del Comitato consultivo per il diritto di autore per l'iniziativa di questo Convegno.

Le relazioni di questa prima sessione hanno offerto un ampio panorama delle problematiche attuali attinenti alla disciplina del diritto di autore.

Nelle sue parole introduttive, il Prof. Gambino ha posto in rilievo l'esigenza di assicurare una salda tutela ai prodotti dell'ingegno umano, evidenziando il valore che l'opera d'arte ha nell'attuale contesto storico rispetto al diffuso consumismo dei beni materiali. In effetti, la proprietà sui beni immateriali si differenzia rispetto a quella sui beni di consumo materiali sotto diversi aspetti. Il titolare dei diritti su beni materiali può godere direttamente del bene, può trasferirlo a terzi, può costituire su di esso diritti reali di godimento o di garanzia. Per contro, il titolare di diritti su beni immateriali può fruire del bene-opera dell'ingegno solo se successivamente all'attività di creazione ed al distacco dell'opera dal suo autore (uscita all'inedito) interviene una ulteriore attività: quella di intermediazione tra l'autore e il pubblico, che metta, cioè, l'opera sul mercato e la diffonda al pubblico. Funzione dell'opera dell'ingegno è, infatti, che essa sia comunicata ai terzi. Essa, come osservava Kant, è un discorso al pubblico. Inoltre, è solo attraverso questa attività di intermediazione, attività che è successiva a quella di creazione, che l'opera acquista valore economico e utilità sotto il profilo sociale e culturale. Altra caratteristica dell'opera d'arte o di scienza è che essa, a differenza del bene materiale, non preesiste in natura rispetto alla nascita del diritto su di essa. Unico titolo originario di acquisto è l'atto di creazione che dà vita all'opera. Non esiste, come per i beni materiali, altra possibilità di acquisto a titolo originario (es., acquisto per occupazione, invenzione – *res derelicta* – o per usucapione ecc.). Infine, i beni materiali sono limitati mentre i beni immateriali sono illimitati, almeno finché l'uomo avrà capacità creativa.

Proseguendo nella rassegna delle relazioni che ci sono state presentate, di particolare interesse è da segnalare l'esposizione del Direttore generale per i beni culturali, Dr. Fallace, il quale ha posto in rilievo, tra l'altro, l'atti-

vità e l'impegno degli Uffici del Ministero cui è affidata la gestione dei compiti relativi alla tutela della proprietà intellettuale.

La relazione del prof. Mastroianni sul quadro giuridico comunitario e internazionale per la protezione dei diritti degli autori evoca, tra l'altro, il possibile conflitto tra regola di tutela del diritto di autore e regola di diritto internazionale privato sui contratti. Infatti, per il diritto di autore la Convenzione di Berna detta la regola generale che il regime giuridico di protezione dell'opera è regolato esclusivamente dalla legge del Paese ove ne è reclamata la protezione (quindi si hanno tanti regimi giuridici diversi dell'opera per quanti sono i Paesi ove essa è utilizzata e se ne richiede la protezione). Invece, per quanto attiene alla regola del contratto, le parti hanno la scelta della legge applicabile (principio di autonomia delle parti) e, in mancanza, trova applicazione la legge del Paese con il quale il contratto presenta il regolamento più stretto.

Il quadro degli scenari sugli elementi costitutivi e sui tratti salienti dell'istituto del diritto di autore è stato completato, con grande chiarezza e profondità di indagine, grazie alle relazioni dei professori Heimler, Cavani, Frassi, de Sanctis.

Se si vuol trarre qualche considerazione conclusiva, prendendo spunto dalle opinioni espresse dagli illustri oratori, può dirsi che la disciplina del diritto di autore appare trascendere l'interesse del singolo autore. Tale disciplina, ponendosi come fine prioritario la tutela del risultato di un lavoro intellettuale creativo particolarmente qualificato, realizza le condizioni per un ordinato sviluppo della cultura e dell'arte. Se cultura non è solo fruizione di opere del passato ma altresì creazione di nuovi prodotti intellettuali, il diritto di autore contribuisce a tale sviluppo incentivando l'attività creativa e liberando l'autore da forme di servitù e di mecenatismo e, soprattutto, dal pericolo di illecite appropriazioni del suo pensiero, appropriazioni agevolate dalla natura immateriale del bene e dalle nuove tecnologie che agevolano la riproduzione e la diffusione delle opere, con grandi difficoltà di controllo. Tali difficoltà derivano, oggi, dall'immaterialità del supporto che tradizionalmente conteneva l'opera. Paradossalmente, il *corpus mechanicum* (disco, libro, pellicola cinematografica) dell'opera – bene immateriale – per effetto delle nuove tecnologie, a sua volta, si smaterializza, diviene inafferrabile, effimero, eppure gravemente pregiudizievole per la salvaguardia dei diritti degli autori e di quanti operano nel mondo della cultura e della creatività.

Il bilanciamento operato dal legislatore (sia nazionale che comunitario e internazionale) tra interessi dell'autore e interessi della collettività (mediante limitazioni ed eccezioni all'esercizio del diritto esclusivo di

autore) ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa ha puntualmente rilevato che il detto bilanciamento di interessi è realizzato in sintonia con i principi costituzionali volti a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Costituzione), la promozione di sviluppo della cultura e della ricerca e la libertà dell'arte e della scienza (artt. 9 e 33), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35).

Tra le regole enunciate dalla Corte costituzionale vuole segnalarsi il riconoscimento in favore della SIAE (Società italiana degli autori ed editori) dell'ammissibilità dell'intervento della Società stessa in giudizi di costituzionalità, pur se essa non sia parte nel giudizio principale. Tale ammissibilità, che deroga ad una regola generale, si spiega, secondo la Corte costituzionale, in quanto la SIAE, pur essendo formalmente soggetto esterno al giudizio, è titolare di un interesse superiore che inerisce immediatamente al rapporto sostanziale oggetto del giudizio sulla costituzionalità o meno di norme attinenti alla tutela del diritto di autore.

¹ Riproduciamo qui di seguito il testo dell'intervento del Prof. M. Fabiani a conclusione della prima sessione dei lavori del Convegno.